
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Posta privata? Va bene, ma non sussiste data certa

Tutti i fornitori di servizi postali all'attualità possono certamente eseguire "invii postali", cioè curare la trasmissione della corrispondenza - fatta eccezione per gli atti giudiziari -, ma l'eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d'impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.12.2016, n. 26778

...omissis...

Assicurazioni ssssssss impugna il decreto del Tribunale di Catania depositato il giorno 8 aprile 2009, che respinse la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della sssss dal quale era stato escluso un suo credito di circa 100 mila euro, vantato in ragione di una polizza fideiussoria sottoscritta dalla società poi fallita.

Secondo il tribunale tutta la documentazione prodotta dall'opponente era priva di data certa anteriore alla La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico Luigi Viola dichiarazione di fallimento, non soccorrendo come prova il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata su alcune lettere scambiate tra il terzo garantito e la società assicuratrice.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Motivi

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2704 c.c. e del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata non fosse idoneo a conferire data certa alle missive sulle quali risultava apposto.

2. - Il motivo è infondato.

Trova applicazione nella vicenda in esame l'art. 2704 c.c., comma 1 che consente nei confronti dei terzi la prova della data della scrittura privata - che non sia stata autenticata, nè registrata, nè riprodotta in atti pubblici - dal giorno in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di chi l'ha sottoscritta, ovvero un fatto che stabilisca "in modo egualmente certo" l'anteriorità della formazione del documento.

Ora, secondo il risalente orientamento di questa Corte, formatosi quando il servizio postale era espletato in via esclusiva dallo Stato tramite sue aziende (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1 e 3 -Codice Postale) e le persone addette ai servizi postali erano considerate pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, secondo le La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico Luigi Viola funzioni loro affidate (art. 12 Codice postale), se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso un timbro postale, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, perchè la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. 1 ottobre 1999, n. 10873; Cass. 23 aprile 2003, n. 6472; Cass. 14 giugno 2007, n. 13912; Cass. 28 maggio 2012, n. 8438).

Com'è noto, peraltro, oggi il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE che ha liberalizzato i servizi postali, da un lato, consente alle imprese private che abbiano ottenuto apposita licenza dall'Amministrazione (art. 5, comma 1 D.Lgs. cit.), di svolgere l'attività di "fornitore di un servizio postale" e, dall'altro, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico siano affidati in via esclusiva al "fornitore del servizio universale", id est all'organismo che fornisce l'intero servizio postale su tutto il territorio nazionale - oggi Poste Italiane s.p.a. - soltanto i servizi inerenti le notificazioni o le comunicazioni di atti a mezzo posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni (art. 4, lett. a) D.Lgs. cit.).

Ne consegue che tutti i fornitori di servizi postali all'attualità possono certamente eseguire "invii postali", cioè curare la trasmissione della corrispondenza - fatta eccezione per gli atti giudiziari -, ma l'eventuale timbro

datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d'impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicitari di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.

Nella vicenda all'esame di questa Corte, allora, correttamente il Tribunale etneo ha ritenuto La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola che il timbro datario apposto su talune lettere da una società privata, che aveva curato l'inoltro della corrispondenza fra l'odierno ricorrente e un terzo, fosse idoneo a dimostrare, ai sensi dell'art. 2704 c.c. , comma 1 la certezza della data di formazioni di tali atti nei confronti del curatore fallimentare, non trattandosi di un fatto equipollente a quelli richiamati in via esemplificativa dalla cennata norma, cioè di una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire "in modo egualmente certo" quando fosse stato formato il documento.

3.- Nulla sulle spese.

pqm

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016